

STATUTO Associazione

" RADICI COLLETTIVE

APS"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "RADICI COLLETTIVE APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Mulazzo e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'Associazione ha lo scopo di favorire le condizioni per creare uno o più modelli di vita comunitaria, anche attraverso l'acquisizione e la condivisione di beni immobili e terreni, la co-abitazione dei propri associati e loro familiari, l'organizzazione e la gestione di spazi abitativi residenziali e l'organizzazione di incontri periodici tra associati. In particolare promuove la creazione di comunità intenzionali basate sulla cura del singolo e della collettività attraverso ricerche e pratiche di solidarietà e pluralità, comunanza e lideranza, in cui ognuna possa partecipare agendo con responsabilità il proprio potere, consapevole e attenta verso i propri bisogni e le interdipendenze col mondo naturale a cui appartiene.

L'Associazione, nella realizzazione delle esperienze di comunità intenzionale, mira a superare il concetto di proprietà privata e sviluppare nella pratica il principio della proprietà condivisa. Pertanto l'Associazione provvede con uno o più regolamenti interni a disciplinare il rapporto tra i soci componenti e l'Associazione relativamente all'uso degli immobili dati in godimento, alla durata, agli obblighi reciproci, alla responsabilità nei confronti dei terzi, alle conseguenze della fine del rapporto, alle regole di vita cui attenersi.

L'Associazione sostiene e alimenta uno stile di vita che promuova la sostenibilità ecologica, ambientale e sociale, nonché la valorizzazione dell'economia locale e il rafforzamento del tessuto sociale nel territorio in cui opera ispirandosi ad una prospettiva bio-regionale.

Per raggiungere tali scopi si prefigge di applicare in prevalenza forme di volontariato e scambio tra gli associati e/o terzi.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse

generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- realizzazione di progetti sperimentali di alloggio sociale ed abitare collaborativo di comunità;

- ristrutturazione, ricostruzione, riqualificazione, sistemazione, manutenzione delle abitazioni, dei luoghi comunitari, e delle infrastrutture utili alla vita comunitaria, come spazi comuni di verde attrezzato, sale da pranzo, sale riunioni, sale ricreative e culturali ed in genere locali da adibire anche ad usi diversi da quello abitativo, ove possibile utilizzando tecniche di bio-architettura e cantieri di auto-costruzione;
- riqualificazione e recupero del patrimonio esistente o caduto in disuso, di terreni, vie di comunicazione, alloggi e luoghi di interesse culturale e paesaggistico di carattere locale e territoriale;
- promozione dell'utilizzo comunitario di spazi pubblici abbandonati o sottoutilizzati;
- erogazione di servizi connessi all'acquisizione o al godimento dei locali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'arredamento, alla gestione condominiale, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e all'approvvigionamento energetico;
- realizzazione di interventi o opere di riduzione dell'impatto ambientale delle attività umane, per l'utilizzo accorto o il riutilizzo delle risorse naturali (per esempio, gestione delle acque reflue, raccolta di acqua piovana, pannelli solari e fotovoltaici);
- progetti specifici di tutela della flora e della fauna locale;
- attività agricole e trasformazioni a scopo di autoconsumo o commercializzazione;
- organizzazione di seminari, corsi, conferenze, manifestazioni culturali, di spettacolo, fiere e mostre, incontri informali, convegni, rassegne, dibattiti. In particolare:
 - promozione, organizzazione e gestione di attività, esperienze, pratiche ed eventi propri (o di esterni aderenti ai valori e principi dell'associazione) legate all'ambiente, alla socialità, alla pace, ai diritti umani, alla consapevolezza, alla condivisione e alla vita comunitaria;
 - promozione di workshop, laboratori, corsi, sessioni, supervisioni, facilitazioni volte a potenziare le conoscenze e capacità relazionali, emotive e pratiche dei singoli e delle comunità necessarie per vivere collettivamente;
 - organizzazione di attività educative rivolte a bambini/e e ragazzi/e di età scolare o pre-scolare, anche in collaborazione con le scuole;
- organizzazione di attività educative e formative rivolte ad adulti;
- partecipazione o promozione di interventi di ricerca scientifica, per esempio ambientale o di empowerment sociale locale, finalizzata a sostenere e divulgare scopi analoghi o affini ai propri;
- gestione di ostelli, case per ferie, o altre strutture per ospitalità per promuovere la conoscenza e la sperimentazione di modelli di vita comunitaria;
- cessione gratuita di servizi a persone svantaggiate socie o non, per esempio trasporto, vitto e alloggio;
- ideazione, promozione, finanziamento di iniziative svolte direttamente o indirettamente nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'associazione;
- Si potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali, e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione tra cui comunque può già individuarsi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche all'interno di un circolo ricreativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022 tra cui la promozione e coordinamento della realizzazione di prodotti hobbistici da parte di volontari soci da mettere a disposizione per la vendita nelle manifestazioni di raccolta fondi.

L'associazione svolgerà per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal consiglio direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipula di opportuni atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- stipula di convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- promozione o concorso alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di capitali, nonché partecipazione a società del medesimo tipo.
- accesso e ottenimento di contributi pubblici o privati, nonché stipula di convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In particolare possono essere socie tutte le persone che intendono partecipare alla vita delle comunità intenzionali avvalendosi dei beni e dei servizi oggetto dell'attività della stessa, che non abbiano fini contrastanti con quelli dell'associazione, che non esercitino

in proprio attività in concorrenza con quella dell'associazione e che non abbiano in qualsiasi modo arrecato danno morale o materiale all'associazione ed alla sua immagine. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per potere usufruire dei beni, attività e/o servizi facenti parte di particolari interventi di edilizia residenziale od assistiti da forme di agevolazione, potranno essere stabiliti specifici requisiti in conformità a disposizioni di legge, provvedimenti amministrativi ovvero a deliberazioni dell'organo di Amministrazione, i quali comunque non costituiranno requisiti per l'assunzione della qualità di socio ma unicamente per beneficiare di alcuni beni, attività e servizi realizzati dall'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio, data e luogo di nascita, professione e/o attività lavorativa, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la sottoscrizione della quota sociale che intende versare;
- ogni altro elemento e/o documento che l'Organo di amministrazione ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione della domanda di ammissione.
- la sottoscrizione della carta dei valori e della visione dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

È onere dell'associato/a informare l'Associazione di eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda di adesione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali comuni dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
- partecipare, intervenire e votare alle Assemblee.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali;
- partecipare attivamente all'Associazione mediante il proprio personale contributo alle attività di cui all'oggetto sociale, in forma spontanea e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo;
- non compiere atti contrari agli scopi associativi o lesivi degli interessi dell'Associazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia fatta almeno 4 mesi prima.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici di scambio in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);

- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

All'Assemblea possono partecipare e intervenire tutti gli/le associati/e iscritti/e nel Libro degli Associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può validamente essere inviata nei suddetti termini anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato, a condizione che risulti dai libri sociali l'indirizzo di posta elettronica dell'avente diritto a partecipare all'assemblea. È onere dell'associato comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo amministrativo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati su proposta dell'organo amministrativo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni su proposta dell'organo amministrativo;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti, in proprio o per delega e la presenza di almeno metà degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati in base a quanto previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre all'Assemblea l'importo, le modalità di versamento e i termini delle quote associative;
- proporre regolamenti interni all'Associazione;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti le/i Consiglieri/e e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. I consiglieri possono partecipare anche in videoconferenza, che deve essere garantita.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono prese con metodi consensuali, fatta salva la possibilità da parte dell'Organo di amministrazione di decidere di procedere a maggioranza.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio

sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20 (Norme Finali)

La decisione su qualsiasi controversia tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli Organi della stessa, eccetto quelle che per legge non possono essere oggetto di arbitrato, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri così nominati:

ciascuna parte potrà nominare un arbitro; i due arbitri così nominati sceglieranno di comune accordo il terzo componente del collegio arbitrale. Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterranno più opportuno, senza vincoli di forma e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'Arbitro, cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

ART.21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.